

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e natura

È costituita un'associazione denominata:

SPACE – Sistema Professionale Associativo Commercialisti Esperti Contabili

di seguito più semplicemente "Associazione".

L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo, privo di personalità giuridica, disciplinato dagli articoli 36–38 del codice civile, dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti.

L'Associazione è apartitica e può aderire a organismi nazionali e regionali, anche interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari al proprio. L'Associazione potrà identificarsi anche mediante la sigla SPACE.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Legnano (MI), Via Novara n. 2. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative, sezioni territoriali e delegazioni anche altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, senza che ciò comporti modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di rappresentanza, tutela e promozione degli interessi professionali, morali ed economici degli associati. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) rappresentare, tutelare e difendere gli interessi collettivi e individuali degli iscritti presso istituzioni, pubbliche amministrazioni, Ordini professionali, enti privati e organismi di rappresentanza, confrontandosi con le forze sociali, economiche e politiche;
- b) favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio inerenti la Categoria;
- c) assistere gli associati nella stipula di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa o accordo di carattere economico e/o finanziario, fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia;
- d) designare i propri rappresentanti o delegati in Enti o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- e) perseguire la costante formazione professionale della Categoria;
- f) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di categoria;
- g) promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore degli iscritti;
- h) promuovere e rafforzare tra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili legami di amicizia e solidarietà, favorendone le relazioni professionali e umane.

Sono inoltre attività strumentali, accessorie e connesse dell'Associazione:

- 1) stipulare convenzioni o accordi di qualsiasi genere che siano considerati utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- 2) coordinare, promuovere e potenziare l'attività di formazione e aggiornamento professionale a favore degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 3) promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni ed iniziative idonee a favorire tutte le finalità dell'Associazione;
- 4) la divulgazione di studi e pubblicazioni utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- 5) agevolare i rapporti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed i rappresentanti delle istituzioni e degli Enti locali;
- 6) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- 7) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 8) effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto, potendo altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari e che assicurino pari dignità.

È fatto divieto di svolgere attività aventi scopo di lucro; eventuali attività diverse da quelle istituzionali sono consentite solo se secondarie e strumentali rispetto alle finalità non lucrative, nel rispetto delle norme fiscali applicabili agli enti non commerciali.

Articolo 4 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione dei Conti (facoltativo);
- e) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dell'Associazione, liberamente elette, vengono ricoperte a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente ed i membri del Consiglio stesso il rimborso delle spese sostenute purché regolarmente documentate.

Articolo 5 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea delibera in seduta ordinaria:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente, dell'eventuale Organo di Revisione dei Conti e del suo Presidente, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente;
- b) l'approvazione del conto preventivo del futuro esercizio e del bilancio consuntivo o rendiconto dell'esercizio trascorso, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) la determinazione degli indirizzi di politica generale da perseguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Assemblea delibera in seduta straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni, ove previsti o necessari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto. È altresì convocata ogniqualvolta lo reputi opportuno il Presidente o, in alternativa, la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentino almeno il quinto degli iscritti al libro dei soci, con indicazione degli argomenti da trattare. Se non provvede il Presidente, la convocazione è effettuata dall'Organo di Revisione dei Conti (ove presente).

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti gli iscritti al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o area riservata sul sito istituzionale).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata anche la data per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro dieci giorni dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un Segretario designato dagli intervenuti con la funzione di redigere il verbale. Su proposta del Presidente, l'Assemblea approva le modalità di voto a maggioranza dei presenti.

Articolo 6 – Intervento e quorum assembleari

La qualifica di socio dà il diritto di partecipare alle attività associative. A ciascun socio iscritto spetta un voto, salvo il caso di morosità. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati iscritti nel registro dei soci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. È consentito l'intervento mediante teleconferenza o videoconferenza.

Ogni associato avente diritto di intervenire può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta (ogni associato non può detenere più di due deleghe). La delega deve riportare il nome del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita anche ai componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima o unica convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto, i regolamenti interni e lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione è necessario il voto favorevole di almeno il 50% degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione di almeno il 30%; in terza convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro dei verbali.

Articolo 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, liberamente eletto, è l'organo operativo dell'Associazione. Dura in carica per un triennio con decorrenza dalla data di elezione e rimane in carica sino all'approvazione

del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio del mandato. I suoi membri sono rieleggibili.

I suoi compiti sono:

- a) eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- b) nominare, anche al di fuori dei propri componenti, eventuali Commissioni temporanee e/o permanenti;
- c) predisporre il bilancio consuntivo ovvero il rendiconto di ogni esercizio e il conto preventivo annuale con la proposta di determinazione dell'ammontare delle quote, da presentare all'Assemblea;
- d) dare pratica attuazione alle iniziative ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi programmatici, dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- e) accettare le adesioni degli iscritti e provvedere alla cancellazione degli stessi secondo quanto previsto dall'articolo 11, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata;
- f) predisporre i regolamenti interni secondo quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto;
- g) deliberare per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione di eredità e donazioni e su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Qualora uno o più componenti vengano a mancare, ma permanendo la metà più uno del Consiglio, i rimanenti possono provvedere alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri.

Qualora venga a mancare la metà dei componenti o il Presidente, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea entro 60 giorni. In questo periodo i consiglieri in carica gestiscono la sola ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. I componenti che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte, anche non consecutive, in un anno decadono dalla carica.

Le sedute possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione, intervenire in tempo reale e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

La convocazione è effettuata almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza mediante comunicazione contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, inviata a mezzo posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria. Il Consiglio è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di urgenza motivata, la convocazione può avvenire con preavviso ridotto, anche di sole 24 ore, purché tutti i componenti siano avvisati e nessuno si opponga. Quando l'urgenza non consenta nemmeno tale preavviso, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario si coordinano e adottano la delibera necessaria, sottoponendola a ratifica nella prima riunione utile.

I componenti del Consiglio Direttivo che si trovino in conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a una delibera, hanno l'obbligo di dichiararlo prima della votazione e di astenersi dal voto. La dichiarazione e l'astensione sono verbalizzate.

L'Assemblea può revocare anticipatamente il Consiglio Direttivo con delibera motivata adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, l'Assemblea provvede contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

I poteri e le funzioni del Presidente sono disciplinati dall'articolo 8 del presente statuto.

Articolo 8 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario. Ha facoltà di agire e resistere in giudizio, anche nei confronti di soci esclusi o in conflitto con l'Associazione, e di nominare avvocati e procuratori alle liti, senza necessità di preventiva delibera assembleare.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali; firma gli atti sociali che lo richiedono; può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati dallo statuto ad altri organi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Articolo 9 – Organo di Revisione dei Conti

L'Organo di Revisione dei Conti è facoltativo e, ove istituito, è l'organo di controllo economico e finanziario dell'Associazione. Dura in carica per un triennio con decorrenza dalla data di elezione, sino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto. I suoi membri sono rieleggibili. Può essere composto da un solo Revisore o da un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i componenti devono essere iscritti sia all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sia al Registro dei Revisori Legali.

I suoi compiti sono:

- vigilare sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Associazione;
- vigilare sulla corrispondenza della gestione economico-finanziaria ai fini sociali indicati nello statuto;
- attestare la corrispondenza del bilancio consuntivo o del rendiconto ai risultati della gestione;
- esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità nella gestione;
- esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo o rendiconto;
- esprimere il proprio parere sul conto preventivo annuale.

In caso di Collegio, i revisori supplenti subentrano in ordine di età qualora i membri effettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo. L'Organo di Revisione effettuerà le verifiche almeno quattro volte l'anno redigendo apposito verbale. Il Revisore o il Collegio possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito dello stesso, senza diritto di voto.

Articolo 10 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, liberamente eletto, è l'organo arbitrale dell'Associazione e dura in carica per un quinquennio con decorrenza dalla data di elezione, sino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto. I suoi membri sono rieleggibili.

Suoi compiti sono:

- dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell'ambito dell'Associazione sia tra gli iscritti, sia tra gli iscritti ed altri organismi aderenti all'Associazione;

- decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo;
- redigere autonomo rapporto annuale sulla sua attività da sottoporre all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura – salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona. Ha l'obbligo di notificare alle parti, a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio è formato da tre membri e si riunisce in via ordinaria ogni volta che viene chiamato in causa e in via straordinaria su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.

Articolo 11 – Iscrizioni, recesso ed esclusione dei soci

All'Associazione possono aderire come soci gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Unico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché i praticanti commercialisti ed esperti contabili, che presentino domanda di ammissione e abbiano versato la quota annuale.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare la professione esercitata, l'Ordine di appartenenza e il numero di iscrizione (ovvero, per i praticanti, il professionista supervisore). Il Consiglio Direttivo verifica il possesso del requisito professionale come condizione essenziale di ammissione e convalida l'iscrizione. La domanda di adesione viene inoltrata al Consiglio Direttivo mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria.

La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente statuto ed eventuali regolamenti. La qualifica verrà mantenuta in costanza di versamenti regolari della quota annuale.

Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata all'interessato con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Contro la mancata iscrizione è ammesso, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

La qualifica di socio, e quindi l'appartenenza all'Associazione, può cessare per: scioglimento dell'Associazione; recesso volontario; morosità; esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo; perdita sopravvenuta del requisito professionale (cancellazione dall'Albo o cessazione stabile dell'attività professionale, fatto salvo il caso del pensionamento ove il Consiglio Direttivo deliberi diversamente); provvedimenti disciplinari gravi dell'Ordine che rendano incompatibile la permanenza nell'Associazione; irreperibilità protratta.

Qualora un socio risulti irreperibile per mancata risposta o indirizzo non valido per un periodo superiore a dodici mesi, il Consiglio Direttivo, previa comunicazione formale all'ultimo recapito noto, può deliberarne la cancellazione dal registro dei soci.

L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo può avvenire in seguito a morosità, gravi contrasti ed incompatibilità con gli scopi associativi, violazione delle norme del presente statuto o comportamenti che ledano oggettivamente l'immagine e l'integrità dell'Associazione.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria. Il Consiglio Direttivo ne delibera la cancellazione nel corso della prima riunione utile.

La quota e qualunque contributo associativo o liberale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile. In caso di recesso, esclusione o cessazione a qualsiasi titolo della qualifica di socio, il socio uscente non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna quota del patrimonio associativo.

L'elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro.

Articolo 12 – Diritti dei soci

I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di: partecipare alle attività associative e alle Assemblee; esprimere il proprio voto; accedere ai servizi e alle convenzioni stipulate dall'Associazione; essere informati sulle attività e sulla gestione associativa; partecipare alla definizione delle linee di indirizzo in materia di rappresentanza della categoria, rapporti con gli Ordini e con le istituzioni, formazione e aggiornamento professionale.

L'Assemblea può istituire la categoria di Soci Onorari, riservata a professionisti che abbiano reso particolari servizi alla categoria, senza attribuzione del diritto di voto.

Articolo 13 – Contribuzione

I contributi dell'Associazione sono costituiti in via principale dalle quote associative ordinarie annuali richieste ai soci. All'atto della domanda di iscrizione il richiedente è tenuto al pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento della quota annuale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno per l'anno in corso. L'iscritto che non abbia provveduto al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza sarà considerato moroso e non avrà diritto di voto.

Alle esigenze di bilancio e all'attuazione di programmi particolari soccorrono anche contributi volontari e straordinari, comunque e da chiunque erogabili a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili, o di diritti derivanti dalla pubblicazione di atti e studi.

Articolo 14 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario annuale, che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del rendiconto, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione (se presente), è messa a disposizione dei soci nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ogni socio può richiedere copia del rendiconto in qualsiasi momento; il Consiglio Direttivo vi provvede entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 15 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
- b) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da enti pubblici e privati ed enti locali;
- c) dagli avanzi di gestione e rendite non utilizzate destinate ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- da proventi derivanti da attività istituzionali ed eventuali attività accessorie e strumentali, nel rispetto della normativa fiscale applicabile agli enti non commerciali.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione del patrimonio netto esistente, che sarà comunque devoluto ad altre associazioni ed enti che perseguono scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 – Gestione non lucrativa

Gli eventuali utili o avanzi di gestione annuali devono essere obbligatoriamente impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima del loro investimento in beni o impiego per il potenziamento delle attività dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 – Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo può predisporre uno o più regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I regolamenti possono disciplinare, senza limitazione, le modalità di svolgimento delle riunioni degli organi sociali, la comunicazione interna, la gestione delle convenzioni e degli accordi con terzi, le procedure di ammissione e cancellazione dei soci, nonché ogni altro aspetto operativo non espressamente regolato dallo statuto. I regolamenti non possono derogare alle disposizioni del presente statuto.

Articolo 18 – Comunicazioni ai soci

Tutte le comunicazioni ordinarie dell'Associazione ai soci — incluse circolari, newsletter, comunicazioni istituzionali e avvisi di carattere non convocatorio — sono effettuate tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dal socio e trascritto nel libro dei soci. Il socio è responsabile della tempestiva comunicazione di eventuali variazioni del proprio recapito.

Articolo 19 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione è un ente non riconosciuto ai sensi degli articoli 36–38 del codice civile. Per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione, oltre al fondo comune, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione stessa. I singoli soci che non abbiano agito in tale veste non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione tratta i dati personali degli associati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e decreto legislativo 196/2003 come modificato). Il libro dei soci e ogni altro registro contenente dati personali sono tenuti e aggiornati nel rispetto delle medesime disposizioni. I soci hanno diritto di accedere ai propri dati, richiederne la rettifica o la cancellazione nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 21 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigenti in materia.